



CODICE ETICO



6 febbraio 2024

CODICE ETICO

Premessa

La Società ha, quale scopo primario, quello di acquisire trasporti da assegnare in esecuzione ai propri associati, e ai propri vettori aggregati, al fine di migliorare le condizioni economiche, professionali e organizzative delle aziende, dei dipendenti e aggregati medesimi e di favorire lo sviluppo dell'attività d'impresa propria e di questi ultimi.

Con il presente Codice Etico, la Società intende individuare una serie di principi di "deontologia aziendale", ai quali devono ispirarsi i comportamenti dei dipendenti dei Soci e dei vettori aggregati ogni qual volta eseguano prestazioni di trasporto su assegnazione della Società stessa, al fine di assicurare che l'attività posta in essere dai medesimi avvenga nel rispetto delle regole e della legalità.

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e le disposizioni in esso contenute sono vincolanti per tutti i dipendenti delle Aziende cui saranno assegnati i trasporti, ai quali, pertanto, viene chiesto di conformarsi ai seguenti principi fondanti del Società:

- Correttezza commerciale ed economica;
- Sicurezza stradale;
- Sicurezza sul lavoro;
- Tutela dell'ambiente.

Art. 1

I dipendenti delle società Socie e dei vettori aggregati hanno il dovere di operare in conformità allo Statuto sociale, al regolamento interno ed alle deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi di direzione della Società.

Art. 2

I Soci ed i vettori aggregati si obbligano ad essere e a rimanere in regola con tutti i requisiti e le autorizzazioni richiesti dalla vigente normativa in materia di autotrasporto di cose per conto terzi, impegnandosi espressamente a rispettarne tutte le regole e le prescrizioni, con particolare riguardo per i vettori aggregati all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di merci per conto di terzi.

Art. 3

I dipendenti delle società costituenti il Consorzio hanno il dovere di accettare i trasporti assegnati senza preclusioni per la natura degli stessi o per il luogo della loro esecuzione,

salvo giustificato motivo, ed hanno l'obbligo di eseguirli, conformemente alle disposizioni assunte dalla Società ed alle direttive da quest'ultima impartite, con diligenza ed a regola d'arte, e nel caso dei vettori aggregati utilizzando la propria organizzazione aziendale ed assumendo a proprio carico i relativi oneri, rischi e responsabilità.

Art. 4

E' fatto divieto ai dipendenti e vettori aggregati di esercitare qualsiasi attività che risulti essere in concorrenza o comunque a danno della Società.

La Società assume la funzione di ufficio unico di coordinamento nei rapporti con la clientela ed agisce nell'interesse e per conto di tutti i soci e vettori aggregati.

Conseguentemente, è fatto divieto ai dipendenti e vettori aggregati di:

- a) intrattenere rapporti di carattere commerciale con la clientela;
- b) divulgare notizie e/o comunque dati riguardanti i contratti stipulati dalla Società con i clienti e le tariffe ad essi applicate.

Art. 5

I vettori aggregati sono tenuti a risarcire la Società e/o terzi per i danni comunque causati in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni di trasporto assegnate.

Pertanto, è fatto obbligo agli stessi contrarre idonee polizze assicurative RCA (Responsabilità Civile derivanti dalla circolazione stradale), polizze RCT – RCO (Responsabilità civile verso Terzi e/o Prestatori di Lavoro), polizze RCV (responsabilità civile vettoriale), polizze per merci trasportate (compreso furto delle stesse).

Art. 6

Il dipendente dei Soci, o vettore aggregato, è tenuto a controllare, durante le operazioni di carico della merce sul veicolo e, comunque, prima di eseguire la prestazione assegnatagli, di possedere i documenti necessari per effettuare il trasporto, nonché i documenti accompagnatori della merce caricata, prestando attenzione:

- a) alla corrispondenza fra quanto indicato nella suddetta documentazione e la merce caricata (es. numero dei colli, peso, qualità ed imballaggio del carico, ecc.);
- b) al posizionamento della merce stessa a bordo del veicolo;
- c) alla destinazione della merce.

In caso di irregolarità o difficoltà riscontrate, i vettori assegnatari si obbligano a darne tempestiva comunicazione al personale responsabile sul luogo di carico ed all'ufficio operativo della Società, che impartirà le opportune istruzioni.

Art. 7

I Soci e i vettori aggregati sono tenuti a rispettare e a far rispettare, al proprio personale dipendente e/o ai propri ausiliari e collaboratori impiegati nelle operazioni di trasporto,

la normativa vigente in materia di sicurezza nella circolazione stradale, con particolare riguardo all'osservanza delle disposizioni del codice della strada riguardanti sagoma limite, massa limite, limiti di velocità, sistemazione del carico sul veicolo, trasporto di cose su veicoli a motore e su rimorchi, tempi di guida e di riposo, nonché e più in generale a rispettare e a far rispettare la normativa vigente in materia di autotrasporto merci su strada.

I Soci e vettori aggregati danno atto e riconoscono che le istruzioni operative impartite dalla Società sono compatibili con il rispetto delle sopra citate disposizioni di legge e si obbligano, a loro volta, ad impartire ai propri dipendenti e/o collaboratori, impiegati nelle operazioni di trasporto, istruzioni operative che garantiscano il rispetto delle medesime norme e prescrizioni vigenti in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Art. 8

I Soci e vettori aggregati sono tenuti a rispettare e a far rispettare, al proprio personale dipendente e/o ai propri ausiliari e collaboratori, tutte le norme ed i provvedimenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ivi compresi i provvedimenti per l'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza e di divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche sui luoghi di lavoro, e si obbligano ad osservare nonché a far osservare a tutti i propri lavoratori e collaboratori impiegati nella esecuzione dei trasporti le disposizioni che la Società dovesse assumere in ordine alla salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, i vettori aggregati esonerano da qualsiasi responsabilità la Società in caso di danni a persone o cose derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro da parte dei vettori stessi e/o di loro dipendenti, ausiliari o collaboratori, manlevando pertanto la Società da ogni richiesta di risarcimento da chiunque avanzata a tale titolo.

Art. 9

I vettori aggregati sono tenuti, nell'esercizio della loro attività d'impresa, ad osservare le leggi vigenti in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa loro pertinenti in qualità di imprenditori.

I vettori aggregati s'impegnano, inoltre, a garantire ai propri lavoratori il trattamento economico e normativo previsto dai CCNL applicabili e dai contratti individuali di lavoro, nonché ad osservare, nei rapporti di lavoro con i medesimi lavoratori, le leggi vigenti in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa.

I vettori aggregati si obbligano a consegnare alla Società, dietro semplice richiesta di quest'ultima, e comunque prima dell'inizio della collaborazione, la documentazione attestante il regolare adempimento degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi nei confronti dei propri lavoratori.

Pertanto, la consegna della documentazione, rilasciata dagli Enti previdenziali, che dimostri la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale dei soci assegnatari dei trasporti è condizione necessaria per l'esecuzione delle prestazioni di trasporto da parte dei trasportatori stessi.

I vettori aggregati assumono a loro carico ogni responsabilità inerente al rispetto delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa, manlevando e tenendo indenne la Società da qualsiasi pregiudizio eventualmente subito.

Art. 10

In caso di violazioni alle disposizioni contenute nel presente Codice Etico, la Società potrà applicare provvedimenti disciplinari o economici nei confronti dei dipendenti e vettori aggregati inadempienti.

Le inadempienze dei dipendenti potranno essere sanzionate, secondo la loro gravità e/o recidività, con i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto di Lavoro applicato.

Per inadempienze effettuate dai vettori aggregati, la Società potrà inoltre ricorrere alla sospensione dall'assegnazione dei trasporti nei seguenti casi:

- a) ingiustificato rifiuto di eseguire il trasporto assegnato;
- b) compimento di atti e/o di attività che risultino essere in concorrenza o comunque a danno della Società;
- c) violazione della vigente normativa in materia di autotrasporto di cose per conto terzi e di sicurezza nella circolazione stradale;
- d) violazione degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi ovvero rifiuto o mancata consegna alla Società della documentazione attestante l'adempimento dei predetti obblighi;
- e) violazione della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ovvero violazione delle disposizioni eventualmente assunte dalla Società in ordine alla salute e sicurezza sul lavoro;
- f) uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti da parte del vettore e/o di suoi dipendenti e collaboratori.

L'adozione dei suddetti provvedimenti disciplinari è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, che delibererà in merito.

Tutti i provvedimenti disciplinari saranno comunicati ai dipendenti e vettori aggregati tramite lettera raccomandata o PEC.

E' fatto comunque salvo il diritto della Società al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

LOGITAL S.C.A.R.L.